

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90

*Procedimento I768 - CENTRALE D'ACQUISTO PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA*

IMPEGNI PRESENTATI DA CENTRALE ITALIANA S.R.L.

Roma, 28 aprile 2014

*Versione non confidenziale*

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA  
LEGGE N. 287/90**

*Procedimento I768 - CENTRALE D'ACQUISTO PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE  
ORGANIZZATA*

**IMPEGNI PRESENTATI DA COOPITALIA S.C. A R.L.**

Roma, 28 aprile 2014

*Versione non confidenziale*

**Numero del Procedimento**

I 768

**Parte del procedimento**

Coop Italia S.c. a r.l. ("**Coop Italia**")

## Fattispecie contestata

Con provvedimento del 4 dicembre 2013 (“**Provvedimento**”), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “**Autorità**”, o “**AGCM**”), ha avviato un’istruttoria nei confronti di Centrale Italiana S.r.l. (“**Centrale Italiana**”), Coop Italia, Consorzio Despar Servizi (“**Despar**”), Gartico S.c. a r.l. (“**Gartico**”), Discoverde S.r.l. (“**Discoverde**”), e Sigma Società Italiana Gruppi Mercantili Associati Soc. coop (“**Sigma**”), per verificare se la costituzione ed il funzionamento di Centrale Italiana configuri un’intesa in violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“**TFUE**”).

Nel Provvedimento, l’Autorità sostiene che un accordo di cooperazione quale quello che regola il funzionamento di Centrale Italiana, avendo prevalentemente ad oggetto il coordinamento della contrattazione degli acquisti tra le imprese aderenti, potrebbe produrre effetti di restrizione della concorrenza, sia nei mercati direttamente interessati dagli acquisti, sia sui mercati a valle in cui i partecipanti agli accordi di acquisto in comune operano come venditori.

Secondo i principi fissati a livello UE dalla Commissione<sup>1</sup>, le quote di attenzione oltre le quali la cooperazione nella fase degli acquisti potrebbe conferire alle parti un potere di mercato tale da rendere l’intesa suscettibile di produrre effetti restrittivi della concorrenza sono pari al 15% in entrambi i mercati su cui operano le parti dell’intesa. Essendo tali quote superate nel caso di specie, risulta opportuno, secondo l’AGCM, effettuare una valutazione dettagliata dell’accordo.

Sempre per codesta Autorità, risulta opportuno verificare se le quote di mercato detenute da Centrale Italiana nel mercato dell’approvvigionamento possano avere l’effetto di ridurre la capacità di competere dei produttori più deboli, con un possibile effetto, nel medio termine, di compressione della varietà dei prodotti e dell’innovazione.

Sempre per codesta Autorità, la negoziazione in comune da parte della centrale potrebbe aver avuto l’effetto di uniformare i servizi offerti dalle singole insegne, con una conseguente possibile omologazione degli assortimenti.

Nel Provvedimento si sostiene poi che dall’intesa relativa alla costituzione di Centrale Italiana potrebbe derivare un effetto di coordinamento dei prezzi al dettaglio, e che tale rischio sarebbe accentuato da uno scambio di informazioni che avverrebbe in seno alla centrale come pure dalla rilevanza dei costi di approvvigionamento condivisi che la partecipazione a Centrale Italiana determinerebbe per le singole insegne, nonché dall’esiguità dei margini di ricarico per la rivendita al dettaglio.

---

<sup>1</sup> “Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale”, in Gazzetta Ufficiale C 11 del 14.1.2011.

## Mercati interessati

I mercati rilevanti sui quali l'intesa avrebbe prodotto i suoi effetti sono:

- (i) il mercato nazionale dell'approvvigionamento, sul quale Centrale Italiana sarebbe il principale operatore a livello nazionale con una quota pari a circa il 23%, il principale concorrente, Sicon, avrebbe una quota di gran lunga inferiore (14%), ESD Italia (Selex, Agorà, Sun) avrebbe circa il 13%, mentre la centrale d'acquisto tra Auchan e Crai, avrebbe circa il 9%;
- (ii) i mercati provinciali della vendita<sup>2</sup>, sui quali i punti vendita delle insegne aderenti a Centrale Italiana deterrebbero quote rilevanti in una serie di province.

---

<sup>2</sup> In linea con la prassi dell'AGCM, i mercati della vendita sono distinti a seconda della dimensione e del tipo di punto vendita in :

- i) il mercato delle **superette** (superficie inferiore ai 400 mq), composto dalle superette e dai supermercati con una superficie di vendita inferiore ai 1.500 mq;
- ii) il mercato dei **supermercati** (superficie di vendita compresa tra i 400 mq e i 2.500 mq), composto da tutti i punti vendita della distribuzione moderna (ipermercati, supermercati e superette);
- iii) il mercato degli **ipermercati** (superficie di vendita superiore ai 2.500 mq), composto da ipermercati e supermercati con una superficie di vendita superiore ai 1.500 mq.

## Descrizione degli impegni proposti

Coop Italia, avuto riguardo a quanto succintamente premesso, e nella convinzione di aver agito in maniera assolutamente legittima, e fatta salva, in ogni caso, la possibilità di sviluppare in futuro le opportune difese in fatto e diritto, intende presentare, per economia procedimentale e a dimostrazione del proprio contegno collaborativo, degli impegni che facciano venir meno i possibili profili anticoncorrenziali ipotizzati dall'Autorità nel Provvedimento. Si precisa che le misure offerte non costituiscono in alcun modo ammissione di responsabilità rispetto alle condotte oggetto di contestazione.

Pertanto, Coop Italia, richiamati gli impegni presentati con il relativo formulario da Centrale Italiana, e consistenti, in sintesi:

- (a) nello scioglimento di Centrale Italiana entro il 31 dicembre 2014<sup>3</sup>, cui si aggiunge un espresso obbligo in capo alla stessa Centrale Italiana a non svolgere alcuna attività di negoziazione relativamente alla tornata contrattuale 2015; e
- (b) nella risoluzione consensuale di tutti i mandati a contrattare in essere, conferiti dalle proprie associate alla Centrale Italiana, entro il 30 giugno 2014;

al fine di dare attuazione ai descritti impegni e nell'ottica di superare le criticità sollevate nel Provvedimento, Coop Italia si impegna ad adottare le misure di seguito dettagliate, successivamente all'accettazione delle stesse da parte dell'Autorità, e a dare evidenza a quest'ultima della relativa attuazione, con le modalità e i tempi concordati.

- (i) In relazione al Contratto di prestazione di servizi concluso tra Coop Italia e Centrale Italiana in data 12 dicembre 2005 (“**Contratto di prestazione servizi**”) – in forza del quale Centrale Italiana ha conferito mandato esclusivo a Coop Italia per lo svolgimento di attività di negoziazione, in nome e per conto di Centrale Italiana, delle condizioni commerciali, praticate dalle imprese fornitrici di prodotti e servizi a favore delle imprese associate alla Centrale Italiana, per le aree di interesse comune, e per gli istituti contrattuali descritti nel suddetto contratto – Coop Italia si impegna a far cessare la vigenza di tale contratto entro il 31 dicembre 2014. Resta inteso che Coop Italia non svolgerà alcuna attività in favore di Centrale Italiana in relazione alla tornata contrattuale 2015.
- (ii) Coop Italia si impegna, nell'ambito dell'Assemblea che verrà convocata, successivamente all'accettazione dei presenti impegni da parte dell'Autorità, per deliberare lo scioglimento di Centrale Italiana, a concorrere a deliberare, anche previo acquisto delle quote attualmente di spettanza di Gartico e Despar, (a) lo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2014, e (b) l'assunzione dell'obbligo di Centrale Italiana a non svolgere alcuna attività di negoziazione relativamente alla tornata contrattuale 2015.
- (iii) In relazione ai rapporti di collaborazione in essere tra Coop Italia e Despar, e tra Coop Italia e Gartico, si precisa che gli stessi termineranno al 31 maggio 2014. Per tale effetto, sussiste l'impegno di tutte le parti a trasferire le quote di partecipazione di Despar e Gartico in Centrale Italiana a Coop Italia.

<sup>3</sup> La data del 31 dicembre 2014 è stata identificata al fine di consentire il completamento delle attività legate alla tornata contrattuale 2014.

- (iv) Per quanto riguarda l'Atto di conferimento di mandato per la negoziazione delle condizioni commerciali per la fornitura di prodotti agroalimentari sottoscritto tra Centrale Italiana e Coop Italia, le parti si sono impegnate a risolverlo consensualmente, entro il 30 giugno 2014, come rappresentato nel Formulario di Centrale Italiana.
- (v) Quanto ai rapporti intercorrenti tra Distribuzione Roma S.r.l. ("**Distribuzione Roma**") – formata da cooperative aderenti a Coop Italia – e Tuo S.p.A. ("**Tuo**"), regolato da un contratto di servicing, in base al quale Tuo fornisce un supporto per la gestione dei punti vendita di Distribuzione Roma, per quanto riferito dall'associata Distribuzione Roma, tale contratto destinato a terminare entro il 31 dicembre 2014, salvo una eventuale proroga che verrà comunicata a codesta Autorità.
- (vi) Quanto al rapporto tra Distribuzione Roma e Despar Italia, va precisato che sulla base del Contratto di licenza d'uso del marchio tra Despar Italia Consorzio a r.l. e Distribuzione Roma, i punti vendita acquisiti da Coop Estense, Unicoop Tirreno, Coop Adriatica, Novacoop, Coop Lombardia, Coop Liguria e Coop Consumatori Nordest<sup>4</sup> di cui all'Allegato D di tale contratto utilizzeranno l'insegna Despar fino al 30 giugno 2014, mentre i punti vendita indicati nell'Allegato C del medesimo contratto utilizzeranno l'insegna Despar fino al 31 dicembre 2014.
- (vii) Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2015, i punti vendita di cui è titolare Distribuzione Roma cesseranno l'utilizzo dell'insegna Despar.
- (viii) In relazione al Contratto di collaborazione tra imprese concluso tra Coop Italia e Sigma in data 14 giugno 2013 ("**Contratto di collaborazione Sigma**"), avente ad oggetto la costituzione di una collaborazione tra le parti volta a consentire a Sigma di beneficiare dell'attività di contrattazione in comune svolta da Centrale Italiana, Coop Italia si impegna a modificare il contratto in questione nel senso di recepire lo scioglimento di Centrale Italiana al 31 dicembre 2014, e a far sì che lo stesso prosegua esclusivamente per l'attività di negoziazione degli acquisiti in comune con fornitori che realizzano un fatturato complessivo superiore a Euro 2 milioni.
- (ix) In relazione al Contratto di collaborazione tra imprese concluso tra Coop Italia e Discoverde in data 2 febbraio 2011 ("**Contratto di collaborazione Discoverde**"), avente ad oggetto la costituzione di una collaborazione tra le parti volta a consentire a Discoverde di beneficiare dell'attività di contrattazione in comune svolta da Centrale Italiana, Coop Italia si impegna a modificare il contratto in questione nel senso di recepire lo scioglimento di Centrale Italiana al 31 dicembre 2014, e a far sì che lo stesso prosegua esclusivamente per l'attività di negoziazione degli acquisiti in comune con fornitori che realizzano un fatturato complessivo superiore a Euro 2 milioni.

### 3) Eventuale periodo di validità

Gli impegni avranno durata indeterminata.

---

<sup>4</sup> Si veda il Provvedimento n. 24397 del 5 giugno 2013, Boll. 24/2013.

**Considerazioni circa l' idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali  
oggetto dell'istruttoria**

L'impegno sub (i) è volto a completare l'effettività della cessazione dell'attività di Centrale Italiana al 31 dicembre 2014. Invero, per effetto di tale impegno, la scrivente società non svolgerà alcuna attività di contrattazione in relazione alla tornata contrattuale 2015.

L'impegno sub (ii) è volto a superare *in toto* le preoccupazioni sollevate dall'AGCM circa il potenziale effetto restrittivo della concorrenza prodotto da Centrale Italiana, atteso che, attraverso l'impegno di Coop Italia a concorrere a deliberare lo scioglimento di Centrale Italiana, la centrale verrà sciolta a far data dal 31 dicembre 2014.

La data del 31 dicembre 2014 è stata identificata al fine di consentire a Centrale Italiana di completare gli adempimenti necessari alla chiusura della tornata contrattuale 2014. Resta inteso che Centrale Italiana non svolgerà alcuna attività in relazione alla tornata contrattuale 2015.

L'impegno sub (iii) è volto a chiarire che i rapporti tra Coop Italia e Despar e tra Coop Italia e Gartico termineranno il 31 maggio 2014.

L'impegno sub (iv) è prodromico rispetto allo scioglimento di Centrale Italiana in quanto concerne la risoluzione consensuale del rapporto di mandato esistente tra Centrale Italiana e Coop Italia a far data dal 31 giugno 2014.

Inoltre, gli impegni sub (vii) e (viii) sono volti a modificare l'ambito della collaborazione tra Coop Italia e Sigma e tra Coop Italia e Discoverde. Infatti, a seguito di tali modifiche, la collaborazione tra le parti sarà unicamente rivolta alla fase degli acquisti in comune escludendo i produttori di minore dimensione. A tale proposito, va sottolineato che l'impegno in questione è volto ad escludere che la contrattazione in comune di Coop Italia e Sigma e Coop Italia e Discoverde produca effetti potenzialmente negativi nei confronti dei fornitori di minore dimensione che, come prospettato nel Provvedimento, risulta uno dei profili di criticità sollevati dall'Autorità.

Pertanto, si ritiene che gli impegni di cui al presente Formulario, unitamente agli impegni depositati da Centrale Italiana e dalle altre parti del procedimento, essendo volti ad attuare un'interruzione dell'attività di Centrale Italiana, siano da considerarsi idonei a superare le preoccupazioni sollevate dall'AGCM in sede di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 287/90.

\* \* \*

Roma, 9 maggio 2014

Spett. le  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Direzione Generale per la Concorrenza – Direzione Agroalimentari e Trasporti  
Piazza G. Verdi 6/A  
00198 Roma

*Via fax*

Alla c.a.: Dott.ssa Daniela Giangiulio – Responsabile del procedimento  
p.c.: Dott. Alessandro Noce – Direttore

**Oggetto: Procedimento I/768 – Centrale d’acquisto per la Grande Distribuzione Organizzata – precisazione contenuto impegni**

Facendo seguito alle comunicazioni intercorse per le vie brevi, in nome e per conto di Coop Italia S.c. a r.l. (“**Coop Italia**” o “**Società**”), si precisa che gli accordi di collaborazione tra imprese conclusi tra Coop Italia e Sigma Società Italiana Gruppi Mercantili Associati Società Cooperativa (“**Sigma**”) in data 14 giugno 2013 (“**Contratto di collaborazione Sigma**”), e tra Coop Italia e Discoverde S.r.l. (“**Discoverde**”) in data 2 febbraio 2011 (“**Contratto di collaborazione Discoverde**”) verranno entrambi modificati nel senso di circoscrivere l’attività di collaborazione esclusivamente alla negoziazione degli acquisiti in comune con fornitori che realizzano un fatturato complessivo superiore a Euro 2 milioni e di escludere espressamente da tale attività di collaborazione la negoziazione delle forniture di prodotti a proprio marchio (*private label*).

In particolare, con specifico riferimento al nuovo dettato contrattuale relativo alla collaborazione con Sigma, si precisa che lo stesso non conterrà previsioni di contenuto analogo a quelle attualmente previste nel Contratto di collaborazione Sigma relativamente a:

- (i) il riconoscimento di un diritto di prelazione a favore di Sigma e/o Coop Italia in caso di cessione a terzi di punti vendita di proprietà delle associate Sigma (art. 4.11 ed Allegato C). [...]; e
- (ii) l’identificazione di aree di comune interesse nell’ambito delle quali avviare una collaborazione tra le parti ulteriore rispetto alla contrattazione delle condizioni commerciali relative alle forniture di

Milano  
20123 - Via Dante, 7  
T +39 02 89 63 071

Roma  
00187 - Via XX Settembre, 5  
T +39 06 93 18 271

Londra  
EC4N 1TX - 10-15 Queen Street  
Aldermay House  
T +44 (0)20 7074 2211

prodotti alle imprese associate a Centrale Italiana S.r.l. (Allegato D).

Per quanto specificatamente concerne il nuovo dettato contrattuale relativo alla collaborazione con Discoverde, si precisa che lo stesso non conterrà previsioni di contenuto analogo a quelle attualmente previste nel Contratto di collaborazione Discoverde relativamente a:

- (i) la previsione di una possibile estensione della collaborazione a contratti alternativi non inclusi nell'iniziale ambito della negoziazione in comune (Allegato A).

Restando a disposizione dell'Autorità per ogni ulteriore chiarimento che dovesse essere ritenuto necessario o utile, si inviano i più cordiali saluti.

Avv. Vito Auricchio

Prof. Avv. Angelo Piazza

Avv. Umberto D'Autilia

**Numero del Procedimento**

I 768

**Parte del procedimento**

Centrale Italiana S.r.l. ("**Centrale Italiana**")

## Fattispecie contestata

Con provvedimento del 4 dicembre 2013 (“**Provvedimento**”), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “**Autorità**”, o “**AGCM**”), ha avviato un’istruttoria nei confronti di Centrale Italiana, Coop Italia Sc.a.r.l. (“**Coop Italia**”), Consorzio Despar Servizi (“**Despar**”), Gartico S.c. a r.l. (“**Gartico**”), Discoverde S.r.l. (“**Discoverde**”), e Sigma Società Italiana Gruppi Mercantili Associati Soc. coop (“**Sigma**”), per verificare se la costituzione ed il funzionamento di Centrale Italiana configuri un’intesa in violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“**TFUE**”).

Nel Provvedimento, l’Autorità sostiene che un accordo di cooperazione quale quello che regola il funzionamento di Centrale Italiana, avendo prevalentemente ad oggetto il coordinamento della contrattazione degli acquisti tra le imprese aderenti, potrebbe produrre effetti di restrizione della concorrenza sia nei mercati direttamente interessati dagli acquisti, sia sui mercati a valle in cui i partecipanti agli accordi di acquisto in comune operano come venditori.

Secondo i principi fissati a livello UE dalla Commissione<sup>1</sup>, le quote di attenzione oltre le quali la cooperazione nella fase degli acquisti potrebbe conferire alle parti un potere di mercato tale da rendere l’intesa suscettibile di produrre effetti restrittivi della concorrenza sono pari al 15% in entrambi i mercati su cui operano le parti dell’intesa. Essendo tali quote superate nel caso di specie, risulta opportuno, secondo l’AGCM, effettuare una valutazione dettagliata dell’accordo.

Sempre per codesta Autorità, risulta opportuno verificare se le quote di mercato detenute da Centrale Italiana nel mercato dell’approvvigionamento possano avere l’effetto di ridurre la capacità di competere dei produttori più deboli, con un possibile effetto, nel medio termine, di compressione della varietà dei prodotti e dell’innovazione.

Sempre per codesta Autorità, la negoziazione in comune da parte della centrale potrebbe aver avuto l’effetto di uniformare i servizi offerti dalle singole insegne, con una conseguente possibile omologazione degli assortimenti.

Nel Provvedimento si sostiene poi che dall’intesa relativa alla costituzione di Centrale Italiana potrebbe derivare un effetto di coordinamento dei prezzi al dettaglio, e che tale rischio sarebbe accentuato da uno scambio di informazioni che avverrebbe in seno alla centrale come pure dalla rilevanza dei costi di approvvigionamento condivisi che la partecipazione a Centrale Italiana determinerebbe per le singole insegne, nonché dall’esiguità dei margini di ricarico per la rivendita al dettaglio.

---

<sup>1</sup> “Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale”, in Gazzetta Ufficiale C 11 del 14.1.2011.

## Mercati interessati

I mercati rilevanti sui quali l'intesa avrebbe prodotto i suoi effetti sono:

- (i) il mercato nazionale dell'approvvigionamento, sul quale Centrale Italiana sarebbe il principale operatore a livello nazionale con una quota pari a circa il 23%, il principale concorrente, Sicon, avrebbe una quota di gran lunga inferiore (14%), ESD Italia (Selex, Agorà, Sun) avrebbe circa il 13%, mentre la centrale d'acquisto tra Auchan e Crai, avrebbe circa il 9%;
- (ii) i mercati provinciali della vendita<sup>2</sup>, sui quali i punti vendita delle insegne aderenti a Centrale Italiana deterrebbero quote rilevanti in una serie di province.

---

<sup>2</sup> In linea con la prassi dell'AGCM, i mercati della vendita sono distinti a seconda della dimensione e del tipo di punto vendita in :

- i) il mercato delle **superette** (superficie inferiore ai 400 mq), composto dalle superette e dai supermercati con una superficie di vendita inferiore ai 1.500 mq;
- ii) il mercato dei **supermercati** (superficie di vendita compresa tra i 400 mq e i 2.500 mq), composto da tutti i punti vendita della distribuzione moderna (ipermercati, supermercati e superette);
- iii) il mercato degli **ipermercati** (superficie di vendita superiore ai 2.500 mq), composto da ipermercati e supermercati con una superficie di vendita superiore ai 1.500 mq.

## Descrizione degli impegni proposti

Centrale Italiana, avuto riguardo a quanto succintamente premesso, e nella convinzione di aver agito in maniera assolutamente legittima, e fatta salva, in ogni caso, la possibilità di sviluppare in futuro le opportune difese in fatto e diritto, intende presentare, per economia procedimentale e a dimostrazione del proprio contegno collaborativo, degli impegni che facciano venir meno i possibili profili anticoncorrenziali ipotizzati dall'Autorità nel Provvedimento. Si precisa che le misure offerte non costituiscono in alcun modo ammissione di responsabilità rispetto alle condotte oggetto di contestazione.

### 1) Impegni strutturali

- (i) Quanto agli Atti di conferimento di mandato per la negoziazione di condizioni commerciali per la fornitura di prodotti agroalimentari in essere conclusi tra Centrale Italiana e rispettivamente Despar, Gartico, Coop Italia, Discoverde e SIGMA, Centrale Italiana si impegna a risolvere consensualmente gli stessi al più tardi entro il 30 giugno 2014, residuando l'impegno di Centrale Italiana a portare a completamento la tornata contrattuale 2014.
- (ii) Inoltre, a nome dei propri consorziati, Centrale Italiana si impegna a deliberare, successivamente all'accettazione dei presenti impegni da parte dell'Autorità, lo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2014, e a non svolgere alcuna attività di negoziazione nell'interesse di alcuna parte relativamente alla tornata contrattuale 2015.

### 2) Impegni comportamentali

- (i) Centrale Italiana si impegna far cessare, a far data dal 1° gennaio 2015, la vigenza del contratto di prestazione di servizi concluso tra Coop Italia e Centrale Italiana in data 12 dicembre 2005, avente ad oggetto l'organizzazione, da parte di Coop Italia, delle attività di negoziazione, in nome e per conto di Centrale Italiana, delle condizioni commerciali praticate dalle imprese fornitrici di prodotti e di servizi a favore delle imprese associate a Centrale Italiana ("**Contratto di prestazione di servizi**"). Si richiamano, in proposito, gli impegni assunti con il Formulario predisposto da Coop Italia.

Successivamente all'accettazione dei presenti impegni da parte dell'Autorità, Centrale Italiana si impegna a dare evidenza dell'attuazione degli stessi, con le modalità e i tempi concordati.

### 3) Eventuale periodo di validità

Gli impegni sub 1) e 2) avranno durata indeterminata.

**Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria**

Gli impegni sub 1) e 2 ) sono volti a superare *in toto* le preoccupazioni sollevate dall'AGCM circa il potenziale effetto restrittivo della concorrenza prodotto da Centrale Italiana, atteso che la centrale verrà sciolta a far data dal 31 dicembre 2014.

La data del 31 dicembre 2014 è stata identificata al fine di consentire a Centrale Italiana di completare gli adempimenti necessari alla chiusura della tornata contrattuale 2014.

[...]

La continuazione dell'attività di Centrale Italiana fino al 31 dicembre 2014, si palesa, pertanto, necessaria per consentire la negoziazione di eventuali aumenti dei listini precedentemente concordati e relativi alla tornata contrattuale 2014 che potrebbero essere applicati dall'industria anche successivamente alla chiusura dei contratti, come sopra evidenziato.

Resta inteso che la scrivente società non svolgerà alcuna attività di contrattazione in relazione alla tornata contrattuale 2015.

Atteso quindi che, attraverso gli impegni sub 1) e 2) cesserà l'attività di Centrale Italiana a tutti gli effetti, si ritiene che siano da considerarsi superate le preoccupazioni sollevate dall'AGCM in sede di avvio del procedimento.

\* \* \*

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90

*Procedimento I768 - CENTRALE D'ACQUISTO PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA*

**IMPEGNI PRESENTATI DA DESPAR SERVIZI S.R.L.**

Roma, 28 aprile 2014

Versione non confidenziale

**Numero del Procedimento**

I 768

**Parte del procedimento**

Despar Servizi S.r.l. ("**Despar**")

## Fattispecie contestata

Con provvedimento del 4 dicembre 2013 (“**Provvedimento**”), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “**Autorità**”, o “**AGCM**”), ha avviato un’istruttoria nei confronti di Centrale Italiana, Coop Italia Sc.a.r.l. (“**Coop Italia**”), Despar, Gartico S.c. a r.l. (“**Gartico**”), Discoverde S.r.l. (“**Discoverde**”), e Sigma Società Italiana Gruppi Mercantili Associati Soc. coop (“**Sigma**”), per verificare se la costituzione ed il funzionamento di Centrale Italiana configuri un’intesa in violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“**TFUE**”).

Nel Provvedimento, l’Autorità sostiene che un accordo di cooperazione quale quello che regola il funzionamento di Centrale Italiana, avendo prevalentemente ad oggetto il coordinamento della contrattazione degli acquisti tra le imprese aderenti, potrebbe produrre effetti di restrizione della concorrenza sia nei mercati direttamente interessati dagli acquisti, sia sui mercati a valle in cui i partecipanti agli accordi di acquisto in comune operano come venditori.

Secondo i principi fissati a livello UE dalla Commissione<sup>1</sup>, le quote di attenzione oltre le quali la cooperazione nella fase degli acquisti potrebbe conferire alle parti un potere di mercato tale da rendere l’intesa suscettibile di produrre effetti restrittivi della concorrenza sono pari al 15% in entrambi i mercati su cui operano le parti dell’intesa. Essendo tali quote superate nel caso di specie, risulta opportuno, secondo l’AGCM, effettuare una valutazione dettagliata dell’accordo.

Sempre per codesta Autorità, risulta opportuno verificare se le quote di mercato detenute da Centrale Italiana nel mercato dell’approvvigionamento possano avere l’effetto di ridurre la capacità di competere dei produttori più deboli, con un possibile effetto, nel medio termine, di compressione della varietà dei prodotti e dell’innovazione.

Sempre per codesta Autorità, la negoziazione in comune da parte della centrale potrebbe aver avuto l’effetto di uniformare i servizi offerti dalle singole insegne, con una conseguente possibile omologazione degli assortimenti.

Nel Provvedimento si sostiene poi che dall’intesa relativa alla costituzione di Centrale Italiana potrebbe derivare un effetto di coordinamento dei prezzi al dettaglio, e che tale rischio sarebbe accentuato da uno scambio di informazioni che avverrebbe in seno alla centrale come pure dalla rilevanza dei costi di approvvigionamento condivisi che la partecipazione a Centrale Italiana determinerebbe per le singole insegne, nonché dall’esiguità dei margini di ricarico per la rivendita al dettaglio.

<sup>1</sup> “Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale”, in Gazzetta Ufficiale C 11 del 14.1.2011.

## Mercati interessati

I mercati rilevanti sui quali l'intesa avrebbe prodotto i suoi effetti sono:

- (i) il mercato nazionale dell'approvvigionamento, sul quale Centrale Italiana sarebbe il principale operatore a livello nazionale con una quota pari a circa il 23%, il principale concorrente, Sicon, avrebbe una quota di gran lunga inferiore (14%), ESD Italia (Selex, Agorà, Sun) avrebbe circa il 13%, mentre la centrale d'acquisto tra Auchan e Crai, avrebbe circa il 9%;
- (ii) i mercati provinciali della vendita<sup>2</sup>, sui quali i punti vendita delle insegne aderenti a Centrale Italiana deterrebbero quote rilevanti in una serie di province.

<sup>2</sup> In linea con la prassi dell'AGCM, i mercati della vendita sono distinti a seconda della dimensione e del tipo di punto vendita in:

- i) il mercato delle **superette** (superficie inferiore ai 400 mq), composto dalle superette e dai supermercati con una superficie di vendita inferiore ai 1.500 mq;
- ii) il mercato dei **supermercati** (superficie di vendita compresa tra i 400 mq e i 2.500 mq), composto da tutti i punti vendita della distribuzione moderna (ipermercati, supermercati e superette);
- iii) il mercato degli **ipermercati** (superficie di vendita superiore ai 2.500 mq), composto da ipermercati e supermercati con una superficie di vendita superiore ai 1.500 mq.

## Descrizione degli impegni proposti

Despar, avuto riguardo a quanto succintamente premesso, e nella convinzione di aver agito in maniera assolutamente legittima, e fatta salva, in ogni caso, la possibilità di sviluppare in futuro le opportune difese in fatto e diritto, intende presentare, per economia procedimentale e a dimostrazione del proprio contegno collaborativo, degli impegni che facciano venir meno i possibili profili anticoncorrenziali ipotizzati dall'Autorità nel Provvedimento. Si precisa che le misure offerte non costituiscono in alcun modo ammissione di responsabilità rispetto alle condotte oggetto di contestazione.

Pertanto, Despar, richiamati gli impegni presentati con il relativo formulario da Centrale Italiana, e consistenti, in sintesi:

- (a) nello scioglimento di Centrale Italiana entro il 31 dicembre 2014<sup>1</sup>, cui si aggiunge un espresso obbligo in capo alla stessa Centrale Italiana a non svolgere alcuna attività di negoziazione relativamente alla tornata contrattuale 2015; e
- (b) nella risoluzione consensuale di tutti i mandati a contrattare in essere, conferiti dalle proprie associate alla Centrale Italiana, entro il 30 giugno 2014;

al fine di dare attuazione ai descritti impegni e nell'ottica di superare le criticità sollevate nel Provvedimento, Despar si impegna ad adottare le misure di seguito dettagliate, successivamente all'accettazione delle stesse da parte dell'Autorità, e a dare evidenza a quest'ultima della relativa attuazione, con le modalità e i tempi concordati.

- (i) In relazione al rapporto di collaborazione in essere tra Despar e Coop Italia, si precisa che esso avrà termine entro il 31 maggio 2014. Per tale effetto, sussiste l'impegno di Despar a trasferire le proprie quote di partecipazione in Centrale Italiana a Coop Italia.
- (ii) Coerentemente con quanto rappresentato nel Formulario di Centrale Italiana, Despar si impegna a risolvere consensualmente l'Atto di conferimento di mandato per la negoziazione delle condizioni commerciali per la fornitura di prodotti agroalimentari conferito a Centrale Italiana entro il 30 giugno 2014.
- (iii) Premesso quanto sopra, nei limiti in cui dovesse essere ancora associata a Centrale Italiana, Despar si impegna in ogni caso, nell'ambito dell'Assemblea che verrà convocata, successivamente all'accettazione dei presenti impegni da parte dell'Autorità, a deliberare (a) lo scioglimento di Centrale Italiana, entro il 31 dicembre 2014, e (b) l'assunzione dell'obbligo di Centrale Italiana a non svolgere alcuna attività di negoziazione relativamente alla tornata contrattuale 2015.
  - a. Inoltre, la scrivente società, per quanto di propria conoscenza, precisa che, quanto al Contratto di licenza d'uso del marchio tra Despar Italia Consorzio a r.l. e Distribuzione Roma, del 23 aprile 2013, i punti vendita acquisiti da Distribuzione Roma, dal Gruppo TUO S.p.A. gli stessi utilizzeranno l'insegna Despar nel termine massimo del 31 dicembre 2014.  
Despar Servizi, precisa, inoltre, di non avere in corso alcun tipo di rapporto commerciale con le altre imprese partecipanti alla Centrale Italiana o in rapporto di collaborazione con la stessa, fatto salvo il rapporto di collaborazione costituito con la Coop Italia per il quale si ribadisce l'impegno alla cessazione al 31 maggio 2014, come indicato sub (i) *supra*.

<sup>1</sup> La data del 31 dicembre 2014 è stata identificata al fine di consentire il completamento delle attività legate alla tornata contrattuale 2014.

### **3) Eventuale periodo di validità**

Gli impegni avranno durata indeterminata.

**Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria**

L'impegno sub (i), unitamente all'impegno di Centrale Italiana di deliberare lo scioglimento della stessa entro il 31 dicembre 2014, è volto a superare *in toto* le preoccupazioni sollevate dall'AGCM circa il potenziale effetto restrittivo della concorrenza prodotto da Centrale Italiana, atteso che, attraverso l'impegno di Despar a vendere le proprie quote di partecipazione in Centrale Italiana a Coop Italia, Despar fuoriuscirà definitivamente da Centrale Italiana a far data dal 31 maggio 2014.

L'impegno sub (ii) è volto a completare l'effettività della cessazione dell'attività di Centrale Italiana al 31 dicembre 2014.

L'impegno sub (iii) è volto a garantire che, laddove Despar fosse ancora associata a Centrale Italiana, la stessa concorrerà a deliberare lo scioglimento di Centrale Italiana a far data dal 31 dicembre 2014.

Pertanto, si ritiene che gli impegni di cui al presente Formulario, unitamente agli impegni depositati da Centrale Italiana e dalle altre parti del procedimento, essendo volti ad attuare un'interruzione dell'attività di Centrale Italiana, siano da considerarsi idonei a superare le preoccupazioni sollevate dall'AGCM in sede di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 287/90.

\* \* \*

## FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90

### 1. NUMERO DEL PROCEDIMENTO

I/768 – Centrale d'acquisto per la grande distribuzione organizzata

### 2. PARTE DEL PROCEDIMENTO

Gartico S.c. a r. l. (di seguito "Gartico" o la "Società")

### 3. FATTISPECIE CONTESTATA

Con provvedimento adottato in data 4 dicembre 2013 (di seguito il "Provvedimento"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "Autorità" o "AGCM") ha avviato un procedimento istruttorio (di seguito il "Procedimento") nei confronti di Centrale Italiana S.r.l. (di seguito "Centrale Italiana"), Coop Italia, Sc. a r.l. (di seguito "Coop Italia"), Consorzio Despar Servizi ("Despar"), Discoverde S.r.l. ("Discoverde"), Gartico S.c. a r. l. ("Gartico") e Sigma Società Italiana Gruppo Mercantili Associati Soc. coop (di seguito "Sigma"), volto a verificare se la costituzione e il funzionamento dell'accordo di cooperazione tra catene concorrenti, su cui si basa Centrale Italiana, abbia effetti restrittivi della concorrenza e configuri un'intesa vietata ex art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito "TFUE").

In particolare, l'Autorità ritiene che il coordinamento nella contrattazione degli acquisti tra le imprese aderenti a Centrale Italiana esprima un grado di concentrazione e un potere contrattuale che possa determinare la condivisione di obiettivi e funzioni, con conseguente allineamento delle rispettive politiche commerciali.

Questo, secondo l'Autorità, assume importanza tenuto conto che l'adesione alla "supercentrale" attribuisce alle imprese interessate un potere di mercato che supera le



soglie di attenzione stabilite a livello comunitario<sup>1</sup>, sia a monte, nella negoziazione di primo livello con i fornitori<sup>2</sup>, sia a valle, dove l'interesse ad entrare in concorrenza sui prezzi potrebbe risultare notevolmente ridotto<sup>3</sup>.

Nel Provvedimento, inoltre, si dà atto dell'esistenza di sinergie commerciali e partnership "strategiche" che vanno ben oltre l'alleanza nella contrattazione delle condizioni di acquisto e che, è ragionevole presumere, potrebbero aver facilitato uno scambio di informazioni e la collusione tra le imprese aderenti<sup>4</sup>.

#### 4. MERCATI INTERESSATI

Nel caso in esame i mercati rilevanti sono: (i) quello dell'approvvigionamento (c.d. *procurement market*), di dimensione nazionale, in cui le catene distributive operano dal lato della domanda e Centrale Italiana sarebbe il principale operatore con una quota di mercato pari al 23% e (ii) quello della vendita (c.d. *selling market*), per lo più locale, in cui le imprese aderenti operano dal lato dell'offerta, tradizionalmente definito sulla base della categoria dimensionale dei punti vendita<sup>5</sup> e in cui le insegne aderenti a Centrale Italiana deterrebbero quote rilevanti in diverse province.

#### 5. DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

Nella convinzione di aver agito in maniera assolutamente legittima, e fatta salva la possibilità di sviluppare in futuro le opportune difese in fatto e diritto, Gartico intende presentare, per economia procedimentale e a dimostrazione del proprio contegno

---

<sup>1</sup>Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, 2011/C 11/01.

<sup>2</sup>Comunicazione par. 202, "Se le parti hanno un notevole potere di mercato sul mercato di acquisto (potere degli acquirenti), c'è il rischio che possano obbligare i fornitori a ridurre la varietà o la qualità dei prodotti che fabbricano, provocando effetti rischiosi sulla concorrenza quali una riduzione della qualità, una diminuzione degli sforzi di innovazione o da ultimo un'offerta subottimale".

<sup>3</sup>Comunicazione par. 201, "Se i concorrenti a valle acquistano insieme una parte significativa dei loro prodotti, hanno un interesse notevolmente ridotto ad entrare in concorrenza sui prezzi sul mercato o sui mercati di vendita. Qualora le parti abbiano un notevole potere di mercato sul mercato (o sui mercati) di vendita (il che non equivale necessariamente ad avere una posizione dominante), è improbabile che i prezzi di acquisto più bassi ottenuti dall'accordo di acquisto in comune siano trasferiti ai consumatori".

<sup>4</sup>Provvedimento par. 14, 15, 16 e 44.

<sup>5</sup>L'Autorità, ha individuato i seguenti mercati del prodotto: - il mercato delle superette, composto dalle superette e dai supermercati con una superficie di vendita inferiore ai 1.500 mq; - il mercato degli ipermercati, composto da ipermercati e supermercati con una superficie di vendita superiore ai 1.500 mq; - il mercato dei supermercati, composto da tutti i punti vendita della distribuzione moderna (ipermercati, supermercati e superette), Provv. AGCM par. 23.



collaborativo, degli impegni comportamentali che facciano venir meno i profili anticoncorrenziali ipotizzati dall'Autorità nel Provvedimento.

Si precisa che le misure offerte non costituiscono in alcun modo ammissione di responsabilità rispetto alle condotte oggetto di contestazione.

Come di seguito illustrato, tali impegni riguardano in sintesi: la cessazione di tutti i rapporti intercorrenti tra Centrale Italiana, Coop Italia e Gartico.

#### **5.1. IMPEGNI COMPORTAMENTALI RELATIVI AI RAPPORTI TRA GARTICO E CENTRALE ITALIANA E COOP ITALIA**

Il rapporto tra Gartico e Centrale Italiana è attualmente disciplinato da un mandato esclusivo e non revocabile, conferito da Gartico a Centrale Italiana in data 17 dicembre 2013 e valido fino al 31 maggio 2014, per la contrattazione delle condizioni commerciali relative ai prodotti e ai servizi offerti dai "Fornitori Comuni" alle imprese aderenti alla centrale d'acquisto.

Tra Gartico e Coop Italia è in essere, invece, un rapporto di collaborazione, efficace per tutta la durata della partecipazione alla centrale d'acquisto, volto a realizzare in comune l'attività di contrattazione con alcune imprese fornitrici, ottimizzando le rispettive risorse organizzative. Il rapporto tra Gartico e Coop Italia è valido fino al 31 maggio 2014.

Al riguardo Gartico si impegna:

(i) a non rinnovare il contratto di collaborazione sottoscritto con Coop Italia che, pertanto, verrà a scadenza il 31 maggio 2014 e a cedere alla stessa le quote detenute in Centrale Italiana;

(ii) a non rinnovare il mandato conferito a Centrale Italiana che, pertanto, verrà a scadenza il 31 maggio 2014.

Si precisa che le misure descritte nel presente formulario avranno durata indeterminata.



**6. CONSIDERAZIONI CIRCA L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A FAR VENIR MENO I PROFILI ANTICONCORRENZIALI OGGETTO DELL'ISTRUTTORIA**

Pur convinta dell'assoluta insussistenza delle contestazioni sollevate nel Provvedimento, la Società prende atto delle perplessità sollevate dall'Autorità e ritiene che queste possano essere adeguatamente superate dalle misure proposte sì da consentire a codesta Autorità di concludere il Procedimento in parola con una decisione di accoglimento degli impegni e senza l'accertamento dell'asserita infrazione.

Con gli impegni *sub* 5.1 (i), (ii) Gartico interromperà i rapporti in essere con Centrale Italiana e Coop Italia.

Di conseguenza, Gartico affronterà la nuova tornata contrattuale per il 2015 in modo completamente indipendente, tanto da Centrale Italiana che da Coop Italia.


Si ritiene, pertanto, che tutti gli impegni di cui al presente Formulario, unitamente agli impegni depositati dalle altre parti del procedimento, essendo volti ad attuare l'interruzione dell'attività di Centrale Italiana e dei rapporti a questa connessi, siano da considerarsi idonei a superare le preoccupazioni sollevate dall'AGCM in sede di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 287/90.

\* \* \* \* \*

Ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, si chiede che il presente Formulario sia mantenuto integralmente riservato in quanto contenente informazioni strategiche meritevoli di essere sottratte all'accesso.

Amministratore Unico di Gartico S.c. a r.l.

Giancarlo Panizza





*Avv. Giuseppe Mormandi*

Autorita' garante della concorrenza e del mercato  
AGCM

*Dottore di Ricerca nell'Università*

Prot. **0024355** del: **28/04/2014 11:08** *Patrocinante presso le giurisdizioni superiori*

Documento: **Principale Registro:Arrivo**

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90**

***Procedimento I768 - CENTRALE D'ACQUISTO PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA***

**IMPEGNI PRESENTATI DA DISCOVERDE S.R.L.**

Roma, 28 aprile 2014

[Faded handwritten text and signatures, including a circled 'X' and the word 'IMPEGNI' at the bottom right]

# *Avv. Giuseppe Mormandi*

*Dottore di Ricerca nell'Università*

*Patrocinante presso le giurisdizioni superiori*

## **Numero del Procedimento**

1768

## **Parte del procedimento**

Discoverde S.r.l. ("Discoverde")

# *Avv. Giuseppe Mormandi*

*Dottore di Ricerca nell'Università*

*Patrocinante presso le giurisdizioni superiori*

## **Fattispecie contestata**

Con provvedimento del 4 dicembre 2013 (“**Provvedimento**”), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “**Autorità**”, o “**AGCM**”), ha avviato un’istruttoria nei confronti di Centrale Italiana S.r.l. (“**Centrale Italiana**”), Coop Italia S.c.a.r.l. (“**Coop Italia**”), Consorzio Despar Servizi (“**Despar**”), Gartico S.c. a r.l. (“**Gartico**”), Discoverde, e Sigma Società Italiana Gruppi Mercantili Associati Soc. coop (“**Sigma**”), per verificare se la costituzione ed il funzionamento di Centrale Italiana configuri un’intesa in violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“**TFUE**”).

Nel Provvedimento, l’Autorità sostiene che un accordo di cooperazione quale quello che regola il funzionamento di Centrale Italiana, avendo prevalentemente ad oggetto il coordinamento della contrattazione degli acquisti tra le imprese aderenti, potrebbe produrre effetti di restrizione della concorrenza, sia nei mercati direttamente interessati dagli acquisti, sia sui mercati a valle in cui i partecipanti agli accordi di acquisto in comune operano come venditori.

Secondo i principi fissati a livello UE dalla Commissione<sup>1</sup>, le quote di attenzione oltre le quali la cooperazione nella fase degli acquisti potrebbe conferire alle parti un potere di mercato tale da rendere l’intesa suscettibile di produrre effetti restrittivi della concorrenza sono pari al 15% in entrambi i mercati su cui operano le parti dell’intesa. Essendo tali quote superate nel caso di specie, risulta opportuno, secondo l’AGCM, effettuare una valutazione dettagliata dell’accordo.

Sempre per Codesta Autorità, risulta opportuno verificare se le quote di mercato detenute da Centrale Italiana nel mercato dell’approvvigionamento possano avere l’effetto di ridurre la capacità di competere dei produttori più deboli, con un possibile effetto, nel medio termine, di compressione della varietà dei prodotti e dell’innovazione.

Sempre per Codesta Autorità, la negoziazione in comune da parte della centrale potrebbe aver avuto l’effetto di uniformare i servizi offerti dalle singole insegne, con una conseguente possibile omologazione degli assortimenti.

Nel Provvedimento, si sostiene poi che dall’intesa relativa alla costituzione di Centrale Italiana potrebbe derivare un effetto di coordinamento dei prezzi al dettaglio, e che tale rischio sarebbe accentuato da uno scambio di informazioni che avverrebbe in seno alla centrale, come pure dalla rilevanza dei costi di approvvigionamento condivisi che la partecipazione a Centrale Italiana determinerebbe per le singole insegne, nonché dall’esiguità dei margini di ricarico per la rivendita al dettaglio.

<sup>1</sup> “Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale”, in Gazzetta Ufficiale C 11 del 14.1.2011.

# *Avv. Giuseppe Mormandi*

*Dottore di Ricerca nell'Università*

*Patrocinante presso le giurisdizioni superiori*

## **Mercati interessati**

I mercati rilevanti sui quali l'intesa avrebbe prodotto i suoi effetti sono:

- (i) il mercato nazionale dell'approvvigionamento, sul quale Centrale Italiana sarebbe il principale operatore a livello nazionale con una quota pari a circa il 23%, il principale concorrente, Sicon, avrebbe una quota di gran lunga inferiore (14%), ESD Italia (Selex, Agorà, Sun) avrebbe circa il 13%, mentre la centrale d'acquisto tra Auchan e Crai, avrebbe circa il 9%;
- (ii) i mercati provinciali della vendita<sup>2</sup>, sui quali i punti vendita delle insegne aderenti a Centrale Italiana deterrebbero quote rilevanti in una serie di province.

<sup>2</sup> In linea con la prassi dell'AGCM, i mercati della vendita sono distinti a seconda della dimensione e del tipo di punto vendita in:

- i) il mercato delle **superette** (superficie inferiore ai 400 mq), composto dalle superette e dai supermercati con una superficie di vendita inferiore ai 1.500 mq;
- ii) il mercato dei **supermercati** (superficie di vendita compresa tra i 400 mq e i 2.500 mq), composto da tutti i punti vendita della distribuzione moderna (ipermercati, supermercati e superette);
- iii) il mercato degli **ipermercati** (superficie di vendita superiore ai 2.500 mq), composto da ipermercati e supermercati con una superficie di vendita superiore ai 1.500 mq.

# *Avv. Giuseppe Mormandi*

*Dottore di Ricerca nell'Università*

*Patrocinante presso le giurisdizioni superiori*

## **Descrizione degli impegni proposti**

Discoverde, avuto riguardo a quanto succintamente premesso, e nella convinzione di aver agito in maniera assolutamente legittima, e fatta salva, in ogni caso, la possibilità di sviluppare in futuro le opportune difese in fatto e diritto, intende presentare, per economia procedimentale e a dimostrazione del proprio contegno collaborativo, degli impegni che facciano venir meno i possibili profili anticoncorrenziali ipotizzati dall'Autorità nel Provvedimento. Si precisa che le misure offerte non costituiscono in alcun modo ammissione di responsabilità rispetto alle condotte oggetto di contestazione.

Pertanto, Discoverde, richiamati gli impegni presentati con il relativo formulario da Centrale Italiana, e consistenti, in sintesi:

- (a) nello scioglimento di Centrale Italiana entro il 31 dicembre 2014<sup>3</sup>, cui si aggiunge un espresso obbligo in capo alla stessa Centrale Italiana a non svolgere alcuna attività di negoziazione relativamente alla tornata contrattuale 2015; e
- (b) nella risoluzione consensuale di tutti i mandati a contrattare, conferiti dalle proprie associate alla Centrale Italiana, entro il 30 giugno 2014;

al fine di dare attuazione ai descritti impegni e nell'ottica di superare le criticità sollevate nel Provvedimento, Discoverde si impegna ad adottare le misure di seguito dettagliate e a dare evidenza all'Autorità della relativa attuazione con le modalità e i tempi concordati.

- (i) In relazione al Contratto di collaborazione tra imprese concluso tra Discoverde e Coop Italia ("**Contratto di collaborazione Discoverde**"), avente ad oggetto la costituzione di una collaborazione tra le parti volta a consentire a Discoverde di beneficiare dell'attività di contrattazione in comune svolta da Centrale Italiana attraverso un contratto di mandato, Discoverde si impegna a modificare il contratto in questione per recepire gli effetti dello scioglimento di Centrale Italiana al 31 dicembre 2014 e a far sì che il rapporto con Coop Italia prosegua esclusivamente per l'attività di negoziazione degli acquisti in comune con fornitori che realizzano un fatturato complessivo superiore a Euro 2 milioni.
- (ii) Coerentemente con quanto indicato nel Formulario di Centrale Italiana, Discoverde si impegna a risolvere consensualmente il mandato conferito a Centrale Italiana per la contrattazione delle condizioni commerciali di alcuni fornitori comuni alle sue associate e a cessare ogni rapporto con la stessa società entro il 30 giugno 2014.
- (iii) Discoverde si impegna, nell'ambito dell'Assemblea che verrà convocata, successivamente all'accettazione dei presenti impegni da parte dell'Autorità, per deliberare lo scioglimento di Centrale Italiana, a concorrere a deliberare (a) lo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2014, e (b) l'assunzione dell'obbligo di Centrale Italiana a non svolgere alcuna attività di negoziazione relativamente alla tornata contrattuale 2015.

<sup>3</sup> La data del 31 dicembre 2014 è stata identificata al fine di consentire il completamento delle attività legate alla tornata contrattuale 2014.

# *Avv. Giuseppe Mormandi*

*Dottore di Ricerca nell'Università*

*Patrocinante presso le giurisdizioni superiori*

La società Discoverde precisa, infine, di non aver alcun rapporto commerciale in essere con le imprese associate in Centrale Italiana, ad esclusione del richiamato rapporto commerciale costituito con la società Coop Italia.

### **3) Eventuale periodo di validità**

Gli impegni avranno durata indeterminata.

# Avv. Giuseppe Mormandi

Dottore di Ricerca nell'Università

Patrocinante presso le giurisdizioni superiori

## Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria


L'impegno sub (i) è volto a modificare l'ambito della collaborazione tra Coop Italia e Discoverde. Infatti, a seguito di tali modifiche, la collaborazione tra le parti sarà unicamente rivolta alla fase degli acquisti in comune escludendo i produttori di minore dimensione. A tale proposito, va sottolineato che l'impegno in questione è volto ad escludere che la contrattazione in comune di Coop Italia e Discoverde possa produrre effetti potenzialmente negativi nei confronti dei fornitori di minore dimensione che, come prospettato nel Provvedimento, risulta costituire uno dei profili di criticità sollevati dall'Autorità.

Gli impegni sub(ii) e (iii) sono volti a superare *in toto* le preoccupazioni sollevate dall'AGCM circa il potenziale effetto restrittivo della concorrenza prodotto da Centrale Italiana, atteso che quest'ultima verrà sciolta entro il 31 dicembre 2014.


La data del 31 dicembre 2014 è stata identificata al fine di consentire a Centrale Italiana di completare gli adempimenti necessari alla chiusura della tornata contrattuale 2014. Resta inteso che Centrale Italiana non svolgerà alcuna attività in relazione alla tornata contrattuale 2015.

Pertanto, si ritiene che gli impegni di cui al presente Formulario, unitamente agli impegni presentati da Centrale Italiana e dalle altre parti del procedimento, essendo volti ad attuare un'interruzione dell'attività di Centrale Italiana, siano da considerarsi idonei a superare le preoccupazioni sollevate dall'AGCM in sede di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 14 ter della legge 287/90 e s.m.i.

Sempre con la massima osservanza.



Avv. Giuseppe Mormandi.



\*\*\*

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI  
DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90**

**Procedimento** n. I/768

**Parte del Procedimento:**

SIGMA, Società italiana gruppi mercantili associati, soc. coop.

**Fattispecie contestata**

Nel provvedimento del 4 dicembre 2013, l'Autorità ipotizza una fattispecie anticoncorrenziale posta in essere nell'ambito della contrattazione delle condizioni quadro di acquisto dei prodotti di interesse della GDO svolta da Centrale Italiana (di seguito anche CI) per conto delle proprie imprese partecipanti. CI è una società cooperativa il cui capitale sociale è suddiviso tra: Coop Italia S.c. a r.l., che detiene una partecipazione del 69%, il Consorzio Despar Servizi, con il 25%, Gartico S.c. a r.l., con il 5% e Discoverde S.r.l, con l'1%. SIGMA non è parte di CI, ma usufruisce indirettamente dei servizi di negoziazione erogati da quest'ultima, attraverso un contratto di collaborazione. L'Autorità ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della legge. n. 287/90 nei confronti di Centrale italiana e delle società sopra menzionate per accertare l'esistenza di violazioni dell'art. 101 TFUE

Secondo l'Autorità, a monte e a valle di CI sono stati posti in essere ulteriori accordi tra le imprese aderenti, anche di natura bilaterale, sia di mandato alla contrattazione degli acquisti, sia di collaborazione. Tali accordi risultano volti a precisare il funzionamento della centrale d'acquisto e/o a definire i contenuti dell'alleanza. Ad avviso dell'Autorità, nel suo insieme questo complesso di rapporti contrattuali realizza una fattispecie di intesa, avente per oggetto e/o per effetto il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti.

Secondo l'Autorità l'intesa di cui trattasi potrebbe dare luogo ad effetti restrittivi sia nel mercato dell'approvvigionamento sia in quello della vendita. Essa fa riferimento alle quote di attenzione indicate dalla Commissione, oltre le quali la cooperazione nella fase degli acquisti potrebbe conferire alle parti un potere di mercato tale da rendere l'intesa suscettibile di produrre effetti restrittivi della concorrenza. Tali quote di attenzione sono pari al 15% in entrambi i mercati su cui operano le parti dell'intesa.

Nel mercato dell'approvvigionamento, secondo l'Autorità, il potenziale di acquisto espresso congiuntamente dalle imprese aderenti a CI, sarebbe superiore al 15% e si attesterebbe intorno al 23%. Il secondo più forte acquirente nel mercato sarebbe rappresentato da Sicon, con circa il 14%. Il potere negoziale di CI sarebbe inoltre rafforzato in ragione della distribuzione territoriale delle quote di vendita delle imprese aderenti e in considerazione del fatto che queste ultime sono presenti, singolarmente o congiuntamente, su tutto il territorio nazionale. Secondo l'Autorità i possibili effetti restrittivi sui mercati di approvvigionamento potrebbero sostanzialmente consistere in una riduzione della capacità di competere dei produttori contrattualmente più deboli con il risultato di

comprimere, nel medio periodo, anche la varietà e/o la qualità dei prodotti, oltre che gli sforzi di innovazione e gli investimenti.

Nel mercato della vendita l'intesa sarebbe suscettibile di produrre effetti negativi, in termini di coordinamento delle politiche di vendita o, quanto meno, di forte riduzione degli incentivi a competere. Tra gli elementi che renderebbero possibile la riduzione della concorrenza sui mercati a valle tra i membri di CI verrebbero in rilievo, in primo luogo, l'elevata condivisione dei costi di approvvigionamento che determinerebbe una limitazione dei margini di autonomia di ciascun gruppo distributivo nella definizione delle rispettive politiche di prezzo. In secondo luogo, la negoziazione collettiva favorirebbe l'omogeneità delle controprestazioni e di conseguenza ridurrebbe il margine di autonomia delle parti nella gestione delle rispettive politiche promozionali ed espositive.

Più in generale, sempre secondo l'Autorità, l'appartenenza a CI comporterebbe uno scambio di informazioni sensibili tra le imprese, sia sui costi e le condizioni di acquisto che su diversi aspetti delle politiche di vendita, e ciò potrebbe costituire un elemento di facilitazione della collusione tra le imprese. Questi elementi di facilitazione di una possibile collusione tra le imprese aderenti a CI assumerebbero rilievo alla luce del potere di mercato detenuto congiuntamente da tali imprese sui mercati a valle interessati. Infine, gli ulteriori accordi di coordinamento tra le parti dell'intesa, aventi ad oggetto le politiche localizzative e le strategie commerciali in alcuni specifici mercati locali, potrebbero far supporre un patto di "non belligeranza" sui mercati distributivi, e costituire un ulteriore disincentivo alla reciproca concorrenza, non soltanto nelle aree ove tali accordi hanno specifico effetto, ma anche nelle altre aree geografiche ove le imprese si confrontano.

Infine per quanto attiene specificamente SIGMA, l'Autorità si riferisce alla possibilità che la partnership con Coop Italia evolva anche in scambi di know how su logistica, sviluppo discount e più in generale nel rafforzamento reciproco della rete (punto 15 del provvedimento).

### **Mercati interessati**

Ad avviso dell'Autorità i mercati interessati sarebbero i seguenti.

#### *Mercati del prodotto/servizio*

I mercati dell'approvvigionamento

L'Autorità fa riferimento specifico al mercato dell'approvvigionamento domestico (*home market*), effettuato mediante distribuzione moderna, vale a dire attraverso l'acquisto diretto presso produttori e senza l'intermediazione di grossisti. Secondo l'Autorità il canale distributivo della GDO configura un canale di sbocco insostituibile per la maggior parte dei produttori, assorbendo una percentuale del prodotto mediamente pari al 70 % delle vendite complessive di ciascuno dei prodotti che costituiscono il paniere di referenze della distribuzione moderna alimentare.

L'Autorità dunque considera quali mercati rilevanti dell'approvvigionamento i mercati sui quali operano, dal lato della domanda, le catene della GDO e, dal lato dell'offerta, i fornitori delle diverse categorie merceologiche dei beni che costituiscono l'assortimento di un punto vendita della distribuzione moderna (punto 22 del Provvedimento).

I mercati della vendita.

Basandosi sui propri precedenti l'Autorità ha ritenuto che i rapporti di sostituibilità reciproci tra le diverse categorie di punto vendita siano generalmente piuttosto deboli. Risultano invece significativi nei segmenti immediatamente contigui sotto il profilo dimensionale. Ciò ha condotto ad identificare mercati rilevanti i seguenti mercati del prodotto:

- i) il mercato delle superette (superficie inferiore ai 400 mq), composto dalle superette e dai supermercati con una superficie di vendita inferiore ai 1.500 mq.
- ii) il mercato dei supermercati (superficie di vendita compresa tra i 400 mq e i 2.500 mq), composto da tutti i punti vendita della distribuzione moderna (ipermercati, supermercati e superette)
- iii) il mercato degli ipermercati (superficie di vendita superiore ai 2.500 mq), composto da ipermercati e supermercati con una superficie di vendita superiore ai 1.500 mq. (punto 23 del Provvedimento)

### Mercati geografici

L'Autorità definisce generalmente di carattere nazionale il mercato dell'approvvigionamento di carattere nazionale, mentre quello della vendita avrebbe dimensione locale ossia, in via di prima approssimazione, di tipo provinciale.

### **Descrizione degli impegni proposti**

La società istante, avuto riguardo a quanto succintamente premesso, e nella convinzione di aver agito in maniera assolutamente legittima, e fatta salva, in ogni caso, la possibilità di sviluppare in futuro le opportune difese in fatto e diritto, intende presentare, per economia procedimentale e a dimostrazione del proprio contegno collaborativo, degli Impegni che facciano venir meno i possibili profili anticoncorrenziali ipotizzati dall'Autorità nel Provvedimento. Si precisa che le misure offerte non costituiscono in alcun modo ammissione di responsabilità rispetto alle condotte oggetto di contestazione.

La società SIGMA richiama anzitutto gli impegni presentati con il relativo formulario da Centrale Italiana, e consistenti, in sintesi:

- (a) nello scioglimento di Centrale Italiana entro il 31 Dicembre 2014<sup>1</sup>, cui si aggiunge un espresso obbligo in capo alla stessa Centrale Italiana a non svolgere alcuna attività di negoziazione relativamente alla tornata contrattuale 2015;
- (b) nella risoluzione consensuale di tutti i mandati a contrattare, conferiti dalle proprie associate alla Centrale Italiana, entro il 30 Giugno 2014.

In coerenza con i descritti impegni, e nell'ottica del superamento delle criticità sollevate nel Provvedimento di codesta Autorità, SIGMA per quanto di propria competenza, si impegna ad adottare le misure descritte di seguito.

---

<sup>1</sup> La data del 31 dicembre 2014 è stata identificata al fine di consentire il completamento delle attività legate alla tornata contrattuale 2014.

## 1) Impegni strutturali

- (i) In relazione al Contratto di collaborazione tra imprese concluso tra SIGMA e Coop Italia, (“**Contratto di collaborazione SIGMA**”), avente ad oggetto la costituzione di una collaborazione tra le parti volta a consentire a SIGMA di beneficiare dell’attività di contrattazione in comune, svolta da Centrale Italiana attraverso un contratto di mandato, SIGMA si impegna a modificare il contratto in questione per recepire gli effetti dello scioglimento di Centrale Italiana al 31 dicembre 2014, e a far sì che il rapporto con Coop ITALIA prosegua esclusivamente per l’attività di negoziazione degli acquisti in comune con fornitori che realizzano un fatturato complessivo superiore a Euro 2 milioni.
- (ii) Conseguentemente, SIGMA si impegna a revocare consensualmente qualunque rapporto con Centrale Italiana per la contrattazione delle condizioni commerciali di alcuni fornitori comuni alle sue associate e a cessare ogni rapporto con la stessa società entro il 30 Giugno 2014.
- (iii) Si precisa inoltre che il magazzino di Villacidro (Sardegna) sin dal 2013 ha cessato di servire sia Despar che SIGMA, ed è operativo solo per SIGMA.

## 2) Impegni comportamentali

- (i) La società SIGMA precisa di non aver alcun rapporto commerciale in essere con le imprese associate in Centrale Italiana, ad esclusione del richiamato rapporto commerciale costituito con la società Coop ITALIA.

### Eventuale periodo di validità

Gli impegni sopra descritti si intendono presi per una durata indeterminata.

\* \* \*

## **Considerazione circa l’idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria**

Ad avviso di SIGMA, gli impegni assunti, anche coordinati con gli impegni presi dalle altre società coinvolte nel procedimento, sono idonei a far venire meno tutti i profili di illegittimità concorrenziale ipotizzati dall’Autorità.

Va anzitutto premesso che lo scioglimento di Centrale italiana e la risoluzione consensuale di tutti i mandati a contrattare ridefiniscono il mercato della grande distribuzione organizzata in maniera assai più frammentata che in precedenza. Sostanzialmente tutti i *players* scendono o sono prossimi alla soglia di attenzione del 15% del mercato indicata dalla Commissione europea. Quest’ultima, peraltro, ha precisato che una quota di mercato superiore a tale soglia non indica automaticamente che l’accordo di acquisto in comune abbia effetti restrittivi della concorrenza. A tal fine occorre tener conto di diversi altri fattori, tra i quali, la concentrazione del mercato<sup>2</sup>. Lo scioglimento della maggiore centrale di acquisto riduce tale concentrazione, annulla le spinte al coordinamento delle politiche di vendita ed incrementa gli incentivi a competere nel mercato delle vendite (v. punto 39 del Provvedimento).

---

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione – Linee direttrici sull’applicabilità dell’art. 101 del TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale, GU C 11/1, del 14.1. 2011, pt. 209.

Inoltre, lo scioglimento di Centrale italiana elimina il rischio di scambio di informazioni aziendali sensibili tra le imprese (v. punto 44 del Provvedimento).

In secondo luogo, l'impegno alla modifica del contratto con Coop Italia - diretto a far sì che quest'ultimo abbia ad oggetto la negoziazione di acquisti in comune con fornitori che realizzano un fatturato complessivo superiore a 2 milioni di euro- esclude che vi possa essere da parte dei *buyers* una compressione dei margini nei confronti delle imprese produttive più deboli (risolvendo in tal modo le preoccupazioni espresse dall'Autorità al punto 37 del Provvedimento).

Infine, la limitazione dei rapporti contrattuali con Coop Italia al solo accordo di negoziazione degli acquisti viene incontro alle preoccupazione espresse dall'Autorità quanto al possibile allargamento delle aree di alleanza (v. punto 15 del provvedimento).

\* \* \*

In considerazione di quanto sopra, SIGMA auspica che l'Autorità valuti gli impegni prospettati come idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria e voglia, dopo averli resi obbligatori, chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, conformemente all'art. 14 ter della legge n. 287/90.

Bologna 28 aprile 2014